

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE
SOCIALI**

Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 15 novembre 2016

AVVISO

"Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza".

Premesso che

- ✓ qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell'integrità della persona;
- ✓ la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. L'articolo 7 della Convenzione, infatti, richiede agli Stati "l'adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza" (Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne;
- ✓ con la Legge 119/2013 è stato introdotto il vincolo di redazione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di potenziamento delle forme di sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figlie/i;
- ✓ la legge di cui sopra ha individuato, altresì, le risorse finanziarie necessarie per gli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità.
- ✓ la Regione Lazio con la Legge 19 marzo 2014, n. 4 ha inteso rafforzare le disposizioni per contrastare la violenza e le forme di discriminazione;
- ✓ il contrasto al fenomeno è da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di nuove strutture destinate ad accogliere, supportare e accompagnare le donne vittime di violenza e i loro figli/ie in spazi adeguati e con personale specializzato;
- ✓ tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, è stata sancita dalla Conferenza Unificata in data 27 novembre 2014 l'intesa che ha individuato i requisiti minimi necessari che devono possedere i Centri antiviolenza e le Case rifugio;
- ✓ la Regione, in recepimento delle direttive di cui sopra, al fine di ricondurre le strutture dedicate alla presa in carico delle vittime di violenza e dei loro figli/ie minori ad un disegno omogeneo nel territorio regionale, ha approvato con Deliberazione di G. R. n. 614 del 18 ottobre 2016 le Linee guida con le quali sono stati definiti i requisiti minimi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case della Semi Autonomia;
- ✓ a seguito del trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Lazio con il D.P.C.M 24 luglio 2014 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità sono state definite le attività da porre in essere per il contrasto al fenomeno, tra le quali l'istituzione di nuovi centri a livello regionale;
- ✓ è opportuno istituire n. 8 Centri antiviolenza e di n. 3 Case rifugio per il sostegno e il supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza a valere sulle risorse di cui al D.P.C.M. 24.07.2014 - Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità ed oggetto

Con il presente Avviso si intende contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso l'istituzione e la gestione di nuovi Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio per il sostegno e il supporto a donne, sole o con figli/e minori, vittime di violenza. Gli interventi sono a valere sulle risorse erogate dallo Stato alla Regione Lazio con il D.P.C.M. 24.07.2014 – pari ad Euro 1.039.461,12.

In particolare con il presente Avviso si intende:

- a) Istituire n. 8 nuovi Centri antiviolenza e garantirne la gestione per almeno un anno;
- b) Istituire n. 3 Case rifugio e garantirne la gestione per almeno un anno.

I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti locali, in forma singola o consorziata, obbligatoriamente associati con organismi operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, individuati attraverso procedure di evidenza pubblica in base alla normativa vigente (per il resto dell'Avviso indicato come "il Proponente").

Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente che collaboreranno con il soggetto Proponente, devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o essere iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, ovvero agli Albi regionali appositamente istituiti;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figlie/i quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'impegno contro la violenza alle donne.
- aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;

In caso di ATS i proponenti si impegnano a costituirsi entro 30 gg. dall'approvazione del progetto, con l'indicazione sin dal momento della presentazione della proposta dei relativi ruoli dei partecipanti, specificando il dettaglio della ripartizione delle attività e la

ripartizione finanziaria. Gli Enti locali avranno funzione di capofila nelle forme associative.

L'Ente locale capofila sarà il beneficiario formale del finanziamento regionale, oltre che responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dai costituenti le forme associative, e non è ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali.

Ogni Proponente potrà presentare un solo progetto per tipologia di intervento.

3. Requisiti minimi obbligatori dei nuovi Centri antiviolenza

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2016 n.614 sono considerati Centri antiviolenza le strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito - le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

I nuovi Centri antiviolenza devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti strutturali

- La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
- Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
- Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.
- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

b) Requisiti organizzativi dei Centri antiviolenza

Personale

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- assistenti sociali;
- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche, qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Deve essere indicata inoltre, una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana.

Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Principali competenze del centro:

- elaborare, insieme alla donna, un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle sui figli/figlie, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

Servizi minimi garantiti

1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

a. Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b. Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

c. Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

d. Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

e. Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;

f. Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

g. Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

Percorso di uscita dalla violenza

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

- Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociali, culturale ed economico.
- Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.
- Il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio.
- Il Centro assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l'impiego).

Carta dei Servizi

I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro Antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del centro e modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

Le azioni del personale del Centro dovranno essere finalizzate a:

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle sui figli/figlie, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

4. Requisiti minimi obbligatori delle nuove Case rifugio.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2016 n. 614 sono considerate Case Rifugio le strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le nuove case rifugio devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti strutturali e organizzativi

1. La Casa rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie.
4. La Casa deve raccordarsi con i centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.
5. La Casa deve essere destinata ad ospitare esclusivamente donne vittime di violenza e ai/alle loro figli/figlie.

La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Per gli ulteriori requisiti strutturali e organizzativi della Casa rifugio si dovrà fare riferimento alle indicazioni della D.G.R. n.126 del 28 marzo 2015, sezione V.B., sottosezione V.B.1, concernente: "Modifiche alla D.G.R. 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003". Revoca delle D.G.R. 498/2006, D.G.R. 11/2010, D.G. 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.

Personale

1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
2. Al personale della Casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
3. Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azioni straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Servizi minimi garantiti

1. La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/figlie minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.

3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

Regolamento interno

Ogni Casa rifugio deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa rifugio;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa rifugio da compilare a conclusione del piano individuale da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.
- La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.
- La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.

La vita all'interno della casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé per i/le figli/figlie del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.

5. Distribuzione territoriale delle strutture

Al fine di garantire servizi essenziali oltre che efficienti su tutto il territorio regionale, la distribuzione territoriale delle nuove strutture dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- che vi sia almeno 1 Centro Antiviolenza - CAV e 1 Casa Rifugio - CR in ciascuno dei territori di area vasta (2 CAV e 3 CR);
- che gli ulteriori CAV e CR vengano distribuiti proporzionalmente in base alla popolazione residente sul territorio delle aree vaste e Roma Capitale;

Pertanto, la distribuzione territoriale delle nuove strutture dovrà realizzarsi secondo quanto rappresentato a seguire:

Territorio	Popolazione residente al 1 gennaio 2016 dati ISTAT	Strutture esistenti in possesso dei requisiti	Nuove strutture
Frosinone	495.026	2 (CAV)	1CR
Latina	574.226	2 (1 CAVe 1 CR)	1CAV
Roma Capitale	2.864.731	4(2 CAV e 2 CR)	3 CAV
Città metropolitana	1.475.743	3 (3 CAV e 3 CR)	2 CAV

di Roma Capitale			
Rieti	158.467,00	0	1CAV 1CR
Viterbo	320.279,00	0	1CAV 1CR
Totale	5.888.472,00	14	11

Per quanto riguarda il territorio denominato Città metropolitana di Roma Capitale le nuove strutture dovranno essere localizzate una nel territorio Nord e una nel territorio Sud della Città metropolitana.

6. Risorse a disposizione e relativa ripartizione.

L'ammontare delle risorse destinato alla realizzazione delle 11 nuove strutture è pari ad euro 1.039.461,12 - ripartite come di seguito rappresentato:

- 8 CAV per l'importo di euro 66.182,63 ciascuno e una cifra complessiva di euro 529.461,00, conformi ai requisiti fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 e alle linee guida approvate con la deliberazione 18 ottobre 2016 n. 614;
- 3 case rifugio per l'importo di euro 170.000,00 ciascuna e una cifra complessiva di euro 510.000,00, conformi ai requisiti fissati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 27 novembre 2014 e alle linee guida approvate con la deliberazione 18 ottobre 2016 n. 614;

Qualora in sede di affidamento si dovessero realizzare economie su uno o più servizi sarà possibile, previa autorizzazione del Servizio Regionale competente, una rimodulazione del quadro finanziario previsto.

Ambito territoriale area vasta	Nuove strutture CR	Nuove strutture CAV	Risorse attribuite CR	Risorse attribuite CAV
Frosinone	1CR		170.000,00	
Latina		1CAV		66.182,63
Roma Capitale		3 CAV		198.547,89
Area metropolitana		2 CAV		132.365,26
Rieti	1CR	1CAV	170.000,00	66.182,63
Viterbo	1CR	1CAV	170.000,00	66.182,63
Totale	3	8	510.000,00	529.461,04

7. Modalità di presentazione delle domande e cause d'esclusione

Il Proponente potrà presentare la propria candidatura per la realizzazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1 del presente Avviso. L'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte avvalendosi del modello A allegato al presente Avviso. Ogni proponente potrà presentare un solo progetto per tipologia di intervento.

Tutte le proposte dovranno contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

1. Domanda di candidatura – Modello A
2. Formulario per la descrizione della proposta - Modello B
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 redatta sull'apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante del Partner - Modello C
4. Dichiarazione d'impegno a costituirsi in associazione/ATS – Modello D
5. Piano finanziario – Modello E
6. Documentazione attestante procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto associato
7. Curricula dei responsabili della gestione delle strutture

I soggetti proponenti di cui all'art. 2 del presente Avviso che intendono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione e gestione degli interventi, dovranno avvalersi esclusivamente dell'apposita modulistica approvata con determinazione del Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali del _____, n. _____ e disponibile sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it alla voce "Bandi Avvisi e Selezioni", nonché sul sito www.socialelazio.it

Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte. Il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Deve essere allegata: copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

L'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte avvalendosi esclusivamente del modulo allegato (Modello A) al seguente Avviso.

La domanda dovrà essere consegnata o spedita mezzo Pec salute@regione.lazio.legalmail.it a mezzo posta dovrà pervenire in busta chiusa: - indirizzata a Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche di Genere, Via del Serafico 127 – 00142 Roma. Sulla busta dovrà riportare all'esterno, ben visibile, la seguente dicitura *“Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per l’ostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza”*.”.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il 28 febbraio 2017 entro le ore 12,00.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

8. Modalità di erogazione

Per quanto attiene alle modalità di erogazione dei finanziamenti, le risorse saranno erogate come appresso indicato:

- 80% del contributo assegnato a seguito della sottoscrizione della convenzione;
- il restante 20% a conclusione delle attività e a seguito della relazione finale e della rendicontazione delle spese complessive.

9. Ammissibilità e rendicontazione delle spese

Sono considerate ammissibili a finanziamento spese (IVA inclusa) riguardanti gli interventi di cui al presente avviso purché documentate e connesse alle attività del progetto, riportate in sintesi nel Modello E.

In particolare, per i Centri anti violenza le spese necessarie per l'attuazione dei requisiti di cui all'art. 3. di seguito riportate sono ammissibili soltanto nei limiti percentuali indicati per ciascuna:

- Spese generali: materiali di consumo, utenze di vario tipo, pulizia locali, noleggio e leasing attrezzature (fino all' 8%)
- spese di ristrutturazione e adeguamenti, acquisto arredi, (solo per locali di proprietà pubblica con destinazione alle finalità del presente Avviso minima per 5 anni) (fino al 10%);
- attività di divulgazione e sensibilizzazione dei servizi offerti (fino al 2%)

In particolare, per le Case rifugio le spese necessarie per l'attuazione dei requisiti di cui all'art. 4. di seguito riportate sono ammissibili soltanto nei limiti percentuali indicati per ciascuna

- spese di ristrutturazione e adeguamenti, acquisto arredi, (solo per locali di proprietà pubblica con destinazione alle finalità del presente Avviso minima per 5 anni) (fino al 12%);

In fase di valutazione delle proposte pervenute, la Commissione di cui all'art.12 potrà apportare modifiche/riduzioni ai costi preventivati, qualora alcune voci di spesa o parte delle stesse fossero ritenute non ammissibili e/o non compatibili con gli obiettivi del presente Avviso.

La realizzazione delle attività non potrà essere affidata a terzi ma dovrà essere realizzata direttamente dai soggetti che hanno presentato la domanda. E' pertanto espressamente vietata ogni forma di subappalto, anche parziale del servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Le ristrutturazioni, i recuperi e le manutenzioni straordinarie sono ammesse esclusivamente per interventi su immobili di proprietà pubblica e destinati alle medesime finalità del presente Avviso per almeno cinque anni;

Saranno riconosciute soltanto le spese effettivamente sostenute. Non saranno ammesse le spese per le quali si abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario pubblico, sia esso nazionale e/o comunitario. Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il piano finanziario presentato e dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate in base alla normativa vigente;

Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate e rendicontate alla Regione.

E' a carico del comune l'accreditamento delle Case rifugio allocate sul proprio territorio, ai sensi della L.R. n. 41/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Cause di revoca, anche parziale, del finanziamento

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione degli interventi previsti;
- modifiche al programma non autorizzate;
- riscontrato caso di subappalto;
- mancanza dei requisiti previsti dal presente bando riscontrati in sede di controllo a priori e in itinere;
- mancata rendicontazione delle spese e dei flussi informativi.

11. Criteri di valutazione delle proposte

La Regione, sulla base delle richieste pervenute, procederà all'individuazione delle istanze ammissibili e alla relativa stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criterio	Punteggio
Collocazione della struttura in luoghi di riscontrate difficoltà per ciò che riguarda il fenomeno	5
Utilizzo di immobile di proprietà o disponibilità pubblica	10
Percentuale di cofinanziamento volontario delle spese	10
Garanzie economiche e di fattibilità di prosecuzione dell'attività per ulteriori 3 mesi	5
Qualità della proposta progettuale (presentazione, descrizione del fenomeno a livello regionale, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità)	20
Esperienza pregressa del Proponente	20
Raccordo strutturato con i servizi in rete	10
Coerenza dei costi previsti con i risultati attesi	20
TOTALE	100

12. Nomina di una Commissione di valutazione

Per la valutazione delle proposte sarà nominata un'apposita Commissione con provvedimento del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali, formata da n. tre componenti competenti in materia. Le funzioni di segreteria possono essere attribuite anche a un soggetto diverso dai componenti la Commissione. La Commissione provvederà a redigere una graduatoria delle istanze ritenute ammissibili approvata con provvedimento del Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul BURL.

13. Sottoscrizione convezione

La Regione Lazio sottoscriverà una convenzione con l'Ente aggiudicatario ai fini della regolamentazione delle attività.

14. Durata

Il progetto dovrà garantire il servizio previsto per almeno 12 mesi dall'avvio del progetto.

15. Monitoraggio e flussi informativi

Tutte le Case rifugio e i Centri antiviolenza di nuova istituzione sono tenuti, ai fini del monitoraggio delle attività per il contrasto della violenza sulle donne, ad inviare entro il 15 gennaio di ogni anno alla Regione tutti i dati riscontrati in fase di erogazione del servizio legati al fenomeno. Con cadenza trimestrale l'Ente aggiudicatario dovrà presentare una relazione dettagliata sulle attività svolte ed, al termine dell'anno, una dettagliata relazione conclusiva sulle attività realizzate.

I soggetti beneficiari sono tenute ad inviare alla Regione i dati e le informazioni raccolte sull'attività effettuata e i dati sugli effettivi servizi erogati riguardanti CAV e le CR di nuova istituzione.

Le attività di monitoraggio e raccolta dati saranno svolte nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle vittime di violenza e con le modalità previste dal Decreto legislativo 196/2003 e sulla base della normativa nazionale ed europea applicabile. A tale proposito dovrà essere richiesta l'autorizzazione per il trattamento e l'utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio del fenomeno e delle indagini statistiche, fatto salvo comunque l'anonimato delle donne.

16. Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa competente per presente Avviso Pubblico è l'Area Politiche di Genere della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Tutti i dati personali forniti all'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento del presente Avviso è il Funzionario Giuseppina Cardarelli.

Informazioni sui contenuti dell'Avviso Pubblico potranno essere richieste al Funzionario Cardarelli Giuseppina - al n. 06/51688317 e mezzo e-mail gcardarelli@regione.lazio.it